



Città di Gallipoli

SETTORE 5: Gestione Economico - Finanziaria e Risorse Umane

Risorse Umane

DETERMINAZIONE Nr. 2466 del 05/07/2025

Oggetto:

Affidamento per un anno del servizio di espletamento esami clinici e di laboratorio per personale dipendente del Comune di Gallipoli nell'ambito delle attività di sorveglianza medico sanitaria obbligatoria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023. RdO 5460044. Decisione di contrarre. CIG B77C421B91 (AC0400)

Visto che in qualità di Dirigente del Settore, giusta decreto sindacale n. 25/2022, lo scrivente è legittimato ad assumere il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 44 del 30 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025-2027;
- con deliberazione n. 45 del 30 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 8 del 30 aprile 2025, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvato secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2025, ha approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;

Premesso che in ottemperanza a quanto disposto dall'art.31 **D.L.gs. 81/2008 TUSL *Testo unico sulla sicurezza sul lavoro***, l'adozione delle misure preventive e protettive ritenute idonee per la sicurezza dei lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro, nonché l'organizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria devono essere realizzati, attraverso la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP e del medico competente;

Appurato che con Determina Dirigenziale n. 2145 del 13/06/2024 veniva affidato il servizio espletamento adempimenti necessari ex D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in tema di salute e sicurezza sul lavoro all'operatore economico Con.Sic., dandosi atto del conferimento degli incarichi di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda "Comune di Gallipoli" al geom. Lorenzo Russo e di Medico competente al dott. Massimo Muratore;

Richiamato l'art.41 del D. Lgs. n. 81/2008 il quale stabilisce:

- al comma 1 che *"La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:*

- a) nei casi previsti dalla normativa vigente, (...);
- b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”;
- al comma 2 che “*La sorveglianza sanitaria comprende:*
 1. *visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;*
 2. *visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;*
 3. *visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;*
 4. *visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (...);”*
- al comma 4 che “***Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...***”;
- al comma 5 che “*Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.*”;

Visto il Protocollo di sorveglianza sanitaria prodotto dal Medico Competente che prevede anche i seguenti accertamenti:

- lavoratori con mansione di vigilanza -polizia municipale:
 - (...)
 - ACCERTAMENTI INTEGRATIVI:
 - (...)
 - Esame elettrocardiografico;
 - Esami di laboratorio: emocromo con formula e piastrine, glicemia, azotemia, esame urine, transaminasi (GOT e GPT), Gamma-GT, CDT, DRUG TEST;
 - PERIODICITÀ: Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è annuale.
- lavoratori con mansione di esecutore operativo e operaio (addetto manutenzione, elettricista, idraulico, addetto manutenzione del verde)
 - VISITA MEDICA (raccolta dati anamnestici e valutazione medica di apparati ed organi)
 - ACCERTAMENTI INTEGRATIVI:
 - (...)
 - Esame elettrocardiografico;
 - (...)
 - Esami di laboratorio: esame urine, emocromo con formula e piastrine, glicemia, azotemia, transaminasi (GOT e GPT), Gamma-GT;
 - Solo in occasione della prima visita o se non effettuati in precedenza: Markers Virus Epatite A, Markers Virus Epatite B con titolo anticorpale, Markers Virus Epatite C, dosaggio IgG TETANO;
 - PERIODICITÀ: Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è annuale.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'individuazione di una struttura competente ad effettuare le analisi degli esami clinici e biologici di cui sopra ai lavoratori dipendenti, assicurando la continuità del servizio;

Esaminati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 secondo cui *“tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”*;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti, ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010;

Appurato che:

- l'Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 ove è previsto che sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che:

- la procedura prescelta per far fronte alle esigenze dell'Ente è quella definita dall'art. 50, D.lgs n. 36/2023, mediante affidamento diretto, attraverso una richiesta di offerta a soggetto accreditato presso l'albo fornitori messo a disposizione dalla centrale di committenza sulla piattaforma MePA;
- il Lab. An. Chimico Cliniche Biomedica S.r.l. ha prestato in precedenza un analogo servizio di ottimo livello, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato;
- l'O.E. summenzionato è stato invitato a presentare offerta attraverso la piattaforma MePA – identificativo **Trattativa diretta: 5460044**;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:** servizio di espletamento esami clinici e di laboratorio per personale dipendente del Comune di Gallipoli nell'ambito delle attività di sorveglianza medico sanitaria obbligatoria di cui al d.lgs. 81/08 e ssmmii;
- **Importo** del contratto: euro 5.500,00, esenti IVA ex art 10 del D.P.R. 633/72;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 mediante Trattativa diretta su MEPA;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato che dalla piattaforma telematica l'operatore economico prescelto, ha prodotto la seguente documentazione firmata digitalmente:

1. Documento offerta economica datato;
2. Disciplinare del servizio firmato digitalmente per accettazione delle condizioni;
3. Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 94, 95 E 98 del D.Lgs 36/2023 e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001
4. Assunzione di impegno per la tracciabilità dei flussi finanziari;

Atteso che, comunque, per quanto attiene ai requisiti di ordine generale e di idoneità, essendo l'operatore economico iscritto al MePA, gli stessi sono anche verificati al momento dell'iscrizione;

Dato atto che:

- la ditta, quindi, si è dichiarata, disposta ad assumere la gestione del servizio in oggetto per l'importo di euro 5.500,00, esente IVA ex art 10 del D.P.R. 633/1972 alle condizioni del disciplinare accluso alla RdO su MePA;
- l'importo richiesto comprende l'esecuzione delle prestazioni dei seguenti esami clinici e di laboratorio:
 - Esami elettrocardiografici: euro 22,00 ad unità
 - Esami di laboratorio:
 - prelievo: euro 3,50 ad unità
 - emocromo completo con formula e piastrine euro 4,00 ad unità
 - glicemia euro 2,00 ad unità
 - azotemia: euro 2,00 ad unità
 - esame urine completo: euro 3,00 ad unità
 - transaminasi
 - GOT: euro 2,00 ad unità
 - GPT: euro 2,00 ad unità
 - Gamma-GT: euro 2,00 ad unità
 - CDT: euro 22,00 ad unità
 - DRUG TEST screening 1[^] liv.: euro 27,00 ad unità
 - Markers Virus Epatite A: euro 22,00 ad unità (di cui euro 12,00 per Anti HAV ab ed euro 10,00 per

HAV IgM)

- Markers Virus Epatite B con titolo anticorpale: euro 20,00 ad unità (di cui euro 10,00 per HBS ab ed euro 10,00 per HBS ag)
- Markers Virus Epatite C (anti HCV): euro 10,00 ad unità
- dosaggio IgG TETANO; euro 15,00 ad unità

Considerato, peraltro, che saranno periodicamente liquidate le fatture prodotte relative ad esami clinici/laboratoriali effettivamente eseguiti come specificato nel disciplinare allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

Specificato che, laddove al termine del contratto (12 mesi dalla stipula) dovessero residuare economie impegnate e non ancora utilizzate dall'Amministrazione mediante richiesta di prestazioni, sarà esclusiva facoltà dell'Amministrazione stessa impiegarle mediante richiesta di ulteriori prestazioni o svincolare le stesse senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere;

Verificato che:

- l'offerta esaminata è compatibile con le esigenze di questo Ente correlate alla necessità di adempiere agli obblighi disciplinati dal D. Lgs. n. 81/2008;
- le ragioni di tale tipologia di affidamento sono riconducibili all'esigenza di relazionarsi con un unico soggetto economico capace di provvedere agli esami clinici e laboratoriali che dovessero rendersi necessari interfacciandosi, stabilmente, con il Medico Competente ai fini delle refertazioni;
- la società in esame risulta operatore economico adeguato ad effettuare il servizio in rassegna;
- si rende quindi opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio suddetto in favore dell'O.E. Lab. An. Chimico Cliniche Biomedica S.r.l., il quale risulta regolarmente accreditato sul MePA, idoneo ed affidabile sotto il profilo professionale per il servizio sopra descritto, tenuto conto della convenienza economica complessiva dell'offerta alla luce delle condizioni;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, ad esito di apposita trattativa diretta su MEPA (Id, RDO **5460044**) di disporre l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di espletamento esami clinici e di laboratorio per personale dipendente del Comune di Gallipoli nell'ambito delle attività di sorveglianza medico sanitaria obbligatoria di cui al d.lgs. 81/08 e ssmmii, come sopra specificati, all'O.E Lab. An. Chimico Cliniche Biomedica S.r.l., avente sede in Via Alcide De Gasperi n.14 – 73052 Parabita (P.IVA 00565530755);

Atteso che il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'operatore risulta regolare (Protocollo INAIL_ 48524027) fino a tutto il 30/07/2025;

Constatato altresì che:

- dal 1° gennaio 2024 la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. In particolare, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26”*;
- la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia ai contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali. La digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
- l'acquisizione digitale del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. Per tali tipologie è prevista una duplice possibilità di acquisizione del CIG, ossia ricorrere alle piattaforme certificate oppure, entro il termine del 30/09/2024, utilizzare la Piattaforma contratti pubblici – PCP;
- all'attualità, attraverso la suddetta piattaforma PCP - Piattaforma Contratti Pubblici (messa a

disposizione da ANAC) è stata pertanto perfezionata l'acquisizione del CIG della presente procedura, di cui si riportano di seguito: codice CIG: **B77C421B91**;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. **di disporre** l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, all'O.E Lab. An. Chimico Cliniche Biomedica S.r.l., avente sede in Via Alcide De Gasperi n.14 – 73052 Parabita (P.IVA 00565530755), del servizio di espletamento esami clinici e di laboratorio per personale dipendente del Comune di Gallipoli nell'ambito delle attività di sorveglianza medico sanitaria obbligatoria di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in esito alla negoziazione su MEPA n. identificativo: **5460044**;
2. **di approvare** dunque l'offerta presentata, su piattaforma MEPA in data 26/06/2025, dall'operatore suddetto, per l'importo di € 5.500,00, esente IVA ex art 10 del D.P.R. 633/1972;
3. **di stabilire**, ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, quanto segue:
 - l'oggetto del contratto è la realizzazione e gestione servizio di espletamento esami clinici e di laboratorio per personale dipendente del Comune di Gallipoli nell'ambito delle attività di sorveglianza medico sanitaria obbligatoria di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i;
 - il sistema e il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;
 - l'affidatario dovrà attendere alle condizioni indicate nel preventivo e alle specifiche riportate nel disciplinare accluso alla trattativa diretta;
4. **di stabilire** altresì le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: sede dell'O.E. sita in Parabita (LE);
 - durata: anni 1 (uno) e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse impegnate laddove l'Amministrazione decida in tal senso;
 - corrispettivo massimo: euro 5.500,00, esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972;
 - termini di pagamento: 30 giorni da acquisizione fattura elettronica;
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
 - assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 (CIG **B77C421B91**);
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Lecce, della notizia circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e s.m.i, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto;
 - prende atto che il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, costituisce causa di risoluzione del contratto;

- prende atto altresì che nel caso di cessione di crediti, i cessionari sono tenuti ad indicare i CIG nei pagamenti all'appaltatore e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - prende atto che si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 e smi;
 - il Comune di Gallipoli può recedere in qualsiasi momento dagli impegni assunti nei confronti dell'affidatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti modificativi della situazione esistente alla data di adozione del presente atto e ne rendano impossibile e/o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso;
 - l'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone e alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante lo svolgimento del servizio, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere diretto e/o indiretto. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti alla presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, senza che l'affidatario possa sollevare eccezione alcuna. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi di cui sopra nonché nel caso di risoluzione anticipata per inadempimento, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare trattenute sulle somme dovute a titolo di corrispettivo;
 - qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del presente affidamento con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'affidatario stesso, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Comunale;
 - qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, non dovessero essere rese le prestazioni secondo quanto previsto dal presente atto, dalla richiesta di preventivo e dall'offerta formulata, l'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento. Al verificarsi delle inadempienze che saranno contestate per iscritto all'affidatario, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto, dandone comunicazione, e di affidare ad altri il servizio salvo la eventuale richiesta di risarcimento dei danni;
 - la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ., in caso di grave inadempimento. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi: qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dagli artt. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023; frode dell'affidatario; inosservanza degli obblighi concernenti il personale; grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
 - ove l'Ente ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicare per iscritto alla controparte quanto riscontrato, con assegnazione di un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, il Comune di Gallipoli comunicherà le proprie conseguenti determinazioni;
 - sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali, nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, in base a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro;
 - informa la società affidataria che i dati personali forniti per la presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Gallipoli saranno trattati per le finalità strettamente necessarie alle operazioni e agli adempimenti connessi al presente affidamento. Il trattamento dei dati forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
5. **di attribuire** valore negoziale al presente provvedimento che dovrà essere sottoscritto, in segno di accettazione tacita ed incondizionata, dalla società incaricata, con la specifica che qualora le

- verifiche effettuate d'ufficio non dovessero andare a buon fine, opererà la clausola di decadenza dall'incarico;
6. **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e, segnatamente, nel modo che segue:
 - € 2.000,00 sul cap. 118 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 - competenza 2025;
 - € 3.500,00 sul cap. 118 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – competenza 2026;
 7. **di ribadire** che:
 - il pagamento di quanto spettante avverrà trimestralmente o con diversa e più estesa tempistica concordata tra le parti laddove nel trimestre di riferimento il numero delle prestazioni eseguite sia stato particolarmente esiguo. L'operatore economico affidatario, al fine di consentire il controllo della corretta esecuzione del servizio e prima di emettere fattura, dovrà presentare all'Amministrazione una lista prestazioni consuntiva dalla quale si evincano dettagliatamente i nominativi dei dipendenti sottoposti ad esami clinici/ di laboratorio con la specifica di ogni singola prestazione eseguita recante anche il costo unità della stessa.
 - saranno periodicamente liquidate le fatture prodotte relative ad esami clinici/ laboratoriali effettivamente eseguiti come specificato nel disciplinare allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
 - laddove al termine del contratto (12 mesi dalla stipula) dovessero residuare economie non utilizzate dall'Amministrazione, sarà esclusiva facoltà di quest'ultima impiegarle per la richiesta di ulteriori prestazioni o liberarle senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere;
 8. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 9. **di rendere noto** che responsabile del procedimento è la dott.ssa Armenia Cotardo;
 10. **di attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
 11. **di dare atto** altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 12. **di comunicare** copia del presente provvedimento e del disciplinare d'incarico alla ditta interessata a mezzo pec;
 13. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Emanuele BOELLIS

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2025					118		2000,00	2450	
2025					118		3500,00	50 2026	

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Emanuele BOELLIS

Gallipoli, _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/07/2025 al
22/07/2025 all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli,

Il Messo Comunale
